

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 36 del 08/03/2012 - rif. PREC 235/11/S**

Parere di Precontenzioso n. 36 del 08/03/2012 - rif. PREC 235/11/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 41, 42, 90 - Codici 2.1, 41.2, 42.1, 90.1

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Società di Ingegneria TECHIN S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento di incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza, ingegneria antincendio e rilievi planimetrici - Importo a base d'asta: € 207.588,80 - S.A.: Comune di Milano- Qualora la lex specialis commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (cfr. AVCP Pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008). Pertanto, in una procedura di affidamento di servizi di progettazione, è conforme al principio di par condicio dei concorrenti ed alla lex specialis l'esclusione del concorrente dalla gara per la mancata dimostrazione del requisito dei servizi appartenenti alla classe I categoria B e per l'insufficienza del fatturato con riferimento al quinquennio 2005 - 2009, richiedendo il bando di gara, in maniera chiara ed univoca, la qualificazione in Classe I, Categoria B e non anche, alternativamente, in Categoria C ed escludendo espressamente, dal quinquennio di riferimento per la dimostrazione del fatturato, l'anno 2010.